

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA GIACOMO LEOPARDI
3/A

Numero REA: AN - 87042

Codice fiscale: 00695880427

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19,40 (diciannove e minuti quaranta).

Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società cooperativa di cui trattasi e dei soci in solido tra loro.

E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il verbale ricevendo questo atto che ho letto al Comparente in assemblea, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive quindi insieme a me, alle ore 19,40 (diciannove e minuti quaranta).

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per dieci facciate e parte della undicesima, su tre fogli.

Firmato: Rodolfo Mugianesi - Massimo Baldassari Notaio
(Sigillo Notarile).

Allegato "A" al n.8944 della raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS" retta dalle norme delle società a

responsabilità limitata.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale, nonché a Consorzi aventi finalità analoghe o destinati al coordinamento, alla ricerca e procacciamento di contratti aventi ad oggetto attività statutarie.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Jesi (AN).

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art.5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della Legge n.381/91.

La cooperativa per i propri soci intende inoltre perseguire e ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste dallo statuto.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario" di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate:

- lavori di tipografia, litografia, stampa braille, rilegatoria e cartotecnica;
- attività di creazione, allestimento e sviluppo siti web;
- consulenza grafica e progettazione grafica;
- attività di assemblaggio e vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso, di materiale vario di oggettistica, cartoleria, articoli da regalo, casalinghi, oggetti vari per la casa e per il tempo libero;
- l'esecuzione di lavori socialmente utili a norma del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n.468;
- l'inserimento in Cooperativa di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.18 della Legge 5/02/1992 n.104, dell'art.12 della Legge 12/3/1999 n.68, dell'art.10 del D.P.R. 10/10/2000 n.333 e dell'art.14 del Decreto Legislativo 10/9/2003 n.276.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede fra l'altro a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- svolgere attività nel settore dell'istruzione e formazione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico anche dei propri soci e dei soci di altre cooperative, promuovendo contestualmente la conoscenza dei principi e dei valori della cooperazione.

La cooperativa ed i consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali, cui eventualmente aderisce, sono "ONLUS" di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del Decreto Legislativo 4/12/1997 n.460.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e

comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545-septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. n.385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e

nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- le persone svantaggiate, di cui all'art.4, primo comma della Legge n.381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art.10 L. n.381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge

n.142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art.6 della citata Legge n.142/01 e successive modificazioni;

- le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa o avendovi interessenza diretta, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;

c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea dei soci per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel

libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art.6

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART.9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli

impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso della relativa disciplina e/o dal regolamento interno di cui alla L. 142/01, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei
soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi

dell'art. 1455 C.C.;

g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

j) che violino uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 8;

k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'art.10 che non abbiano rispettato i loro doveri inerenti la formazione.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal

Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e 46 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di

ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI E SOCI FRUITORI

ART.18

Ai sensi dell'art.2 L. n.381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente

art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Possono altresì essere ammessi come soci, i soci fruitori, coloro cioè che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa. A loro si applicano le stesse regole previste per i soci volontari.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI

ART. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle

quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori, dai soci volontari, dai soci fruitori e dei soci speciali;

b. dal fondo di riserva legale;

c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;

e. da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 20

Le quote di tutti i soci sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione

e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 21

Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che concede o nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel

caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

ART. 23

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Gli utili saranno così ripartiti:

- a) non meno del 20% (venti per cento) a fondo di riserva legale;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere a) e b) deve essere destinata integralmente a riserva indivisibile.

L'Assemblea, che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al

fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 24

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 25

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei

rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 26

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea dei soci avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i

parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,
in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di
crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi
fronte.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 27

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I

- ASSEMBLEA

ART. 28

Le Assemblee dei soci possono essere tenute sia in prima che
in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
mediante avviso contenente l'elenco delle materie da
trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedita mediante
lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello
fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro

soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammesse le raccomandate "a mano", nonché il telefax, il messaggio SMS o il messaggio di posta elettronica ed ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci, e comunque venga affisso presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 22.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 29

L'Assemblea dei soci:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
3. determina la misura degli eventuali compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, ovvero all'Amministratore unico;
4. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
5. provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone l'eventuale corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per le Assemblee che modificano lo statuto sociale, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
8. delibera, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato

accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

9. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea che modifica lo statuto sociale, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;

10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 26;

11. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci.

12. delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nel caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico.

13. promuove la costituzione di consorzi o l'adesione a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i relativi statuti, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati.

L'Assemblea dei soci delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di

questi per gli atti compiuti.

ART. 30

Le decisioni dei soci devono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare in caso di modificazioni dell'atto costitutivo, di proroga della durata e scioglimento anticipato della Cooperativa, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C.; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

ART. 31

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti

e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 32

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 33

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori,

volontari e fruitori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, volontario o fruitore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 34

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto

dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un
segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee dei soci che delibera:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo;
- b) le decisioni concernenti il compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale indicato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
- c) la richiesta di uno o più amministratori o di un numero
di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale;

deve essere redatto dal notaio.

Sezione II -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO

ART. 35

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di
consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un
massimo di 11(undici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 (centoottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue

controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri

amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, contrattare, stipulare e firmare da parte del Rappresentante Legale rapporti di conto corrente bancario, finanziamenti a breve-medio e lungo

termine, mutui ipotecari e non;

e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

f. deliberare su tutte le altre materie di cui al terzo comma dell'art. 5;

g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

h. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

i. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,

k. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;

l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; salvo che le stesse competenze siano state esercitate dall'Assemblea;

m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione

inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 38

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

ART. 39

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali di consultare, ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 40

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Egli è inoltre

dotato di tutti i poteri necessari per la trattazione e conclusione dei contratti richiamati nell'art.37 del presente Statuto con particolare riferimento a quelli della lettera d) dello stesso articolo.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 41

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della

determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi,
che, in tal caso, saranno riservate alla competenza
dell'Assemblea.

Sezione III

- COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ART. 42

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi
previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea
avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o
un revisore e di determinarne i compensi.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre
membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei
requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa
Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 43

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la

presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 44

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 42, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono

conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento di tempo in tempo vigente, del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle

insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 46

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a

cura del Presidente della CCIAA di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Ancona.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 47

E' fatto divieto di:

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 48

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 49

Le clausole di cui agli artt. 47 e 48, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea dei soci e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: Rodolfo Mugianesi - Massimo Baldassari Notaio
(Sigillo Notarile).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 -23

-23/bis del [Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005](#), che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del

registro imprese. Esente bollo.